

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

n. ... del .../.../... - U.O. di CREMONA

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018 n. 6286)

TRA

MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede operativa in Cremona, CAP 26100, Comune di Cremona, Provincia CR, e sede legale in via Ermanno Barigozzi 24, Milano (MI), CAP 20138, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08890720967, ivi rappresentato da, nato il a (....), CAP, in qualità di Responsabile Unità Organizzativa di Cremona (per procura notarile).

E

COMUNE DI CREMONA di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Cremona, CAP 26100, Piazza del Comune 8, Codice Fiscale 00297960197 e P. Iva 00297960197, rappresentato da, nato il a (...) CAP in qualità di

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

- 1) I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:
 - a) Istituzioni scolastiche;
 - b) Fondazioni ITS;
 - c) Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
 - d) Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
 - e) Centri per l'Impiego;
 - f) Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
 - g) Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 - h) Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
- 2) Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
- 3) Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
 - a) Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
 - b) Centri per l'Impiego.

- 4) Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
- Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
 - Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Definizione del tirocinio

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture il/la sig/sig.ra, in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante", per lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare ("formativo, di orientamento" e di "inserimento/reinserimento lavorativo") su proposta del soggetto promotore MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. – UO DI CREMONA.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

- Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di 6 mesi.
- La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4.
- In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ART. 3

Progetto Formativo Individuale

- Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

- 2) Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ART. 4

Le funzioni di tutoraggio

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
- 2) Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
- 3) Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ART. 5

Indennità di partecipazione

- 1) In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che:
 - a) Il soggetto promotore si farà carico della corresponsione dell'indennità
 - b) L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante attraverso il finanziamento del Progetto Anci Neet Cremona Include - CUP D29G23000350003 è di € 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto l'attività di tirocinio non implica un impegno giornaliero superiore a 4 ore;
- 2) L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.
- 3) Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ART. 6

Garanzie assicurative e comunicazione obbligatorie

Il tirocinante è assicurato:

- Presso l'INAIL dal soggetto promotore;

- Presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolto dal soggetto promotore delegato a questo adempimento dal soggetto ospitante con la presente Convenzione.

ART. 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", pertanto le parti concordano che:

- 1) Il soggetto promotore si fa carico della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - a) Formazione generale;
 - b) Formazione specifica.
- 2) Il soggetto ospitante si fa carico della "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- 3) Il soggetto ospitante si fa carico della "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - a) Organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - b) Rischio intrinseco aziendale.

ART. 8

Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ART. 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

- 1) Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
- 2) Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
- 3) Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
- 4) Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il

soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto,

Cremona, .../.../...

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <p>Il soggetto promotore</p> | <p>MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.</p> | |
| <p>Il soggetto ospitante</p> | <p>COMUNE DI CREMONA</p> | |